

Comune di Bonarcado (OR)

-Ufficio del Segretario comunale -

Prot. n° 6043

Ai Sigg. ri Dipendenti

E, p.c. Al Sig. Sindaco

E, p. c. Alla Giunta Municipale

E, p.c. Ai Sigg. ri Consiglieri comunali

E, p.c. Al Sig. Revisore dei Conti - Loro Sedi -

Oggetto : Disposizione di servizio nell'esercizio dell' attivita' di vigilanza in materia di prevenzione dell' illegalita' e della corruzione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la vigente normativa di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 ed il particolare l'art. 97 e segg. che demanda al Segretario comunale la generale funzione di sovrintendenza e coordinamento degli Uffici e dei Servizi, al fine di garantire la conformita' a Legge , Regolamenti e Statuto della complessiva azione amministrativa dell'Ente locale ;

Vista altresì la vigente normativa di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012 e quella di modifica introdotta con il D.lgs. 25/05/2016, n° 97 ;

Fatto riferimento al Regolamento del 29 Marzo 2017 dell'A.N.A.C. (Autorita' Nazionale Anticorruzione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 91 del 19 Aprile 2017 , nonche' alle prescrizioni contenute nel Piano nazionale e locale annuale e triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ;

Richiamato specificamente il contenuto degli artt. **326** e **622** del codice penale che cosi' recitano:

- art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) -

“ Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che , violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio , o comunque abusando della sua qualita' , rileva notizie di ufficio, le quali

debbano rimanere segrete , o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza , e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione e' soltanto colposa , si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che , per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale , si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni .

Se il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto , si applica la pena della reclusione fino a due anni “.

-art. 622 (Rivelazione di segreto professionale) -

“Chiunque , avendo notizia , per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte , di un segreto , lo rileva , senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto , e' punito , se dal fatto puo' derivare nocumento , con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori , direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari , sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa”.

Su espressa richiesta , altresì , dell'Amministrazione comunale in carica ,

DISPONE

- che tutto il personale dipendente dell'Ente , sia esso a tempo indeterminato o determinato o in qualsiasi altra forma e vincolo di lavoro e prestazione professionale , nell'attenersi scrupolosamente all'osservanza dei dettami codicistici sopra annotati ed evidenziati, abbia cura di custodire con ogni attenzione e solerzia l'attivita' documentale del proprio Ufficio e Servizio.

A questo scopo , esplicitamente

RACCOMANDA

- di evitare che notizie riservate, dati ed informazioni inerenti l'istruttoria procedimentale dei propri provvedimenti trapelino all'esterno , fuori dai limiti e dagli ambiti previsti per legge e regolamento a tutela dei soggetti terzi interessati agli effetti dell'atto .

Contestualmente ,

RAMMENTA

la necessita' di provvedere a disattivare , **spegnendoli completamente** , i propri computer ed ogni altra strumentazione elettronica ad essi collegata.

Inoltre,

DISPONE

- di non sostare all'interno degli Uffici del Municipio , oltre i canonici orari di servizio , se non previa informativa assentita dal Capo dell' Ente .

Tutto quanto sopra , in ossequio al fondamentale dovere di fedelta' al quale ogni lavoratore e' tenuto verso il proprio datore di lavoro , giusto il precetto di cui all'art. 2105 codice civile (**Obbligo di fedelta'**) - senz'altro applicabile anche alle PP.AA. - che cosi' detta : " **IL PRESTATORE DI LAVORO NON DEVE TRATTARE AFFARI, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI , IN CONCORRENZA CON L'IMPRENDITORE , NE' DIVULGARE NOTIZIE ATTINENTI ALL'ORGANIZZAZIONE E AI METODI DI PRODUZIONE DELL' IMPRESA , O FARNE USO IN MODO DA POTER RECARE AD ESSA PREGIUDIZIO "**.

Copia del su esteso atto , oltre ad essere notificato a tutti i destinatari del medesimo che ne accuseranno ricevuta in segno di avvenuta conoscenza , andra' pubblicato per esteso anche sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente " .

BONARCADO 27/09/2022

Il Segretario comunale

Dr. Liborio Faraci

